

Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999 N. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modificazioni.

Articolo 87: Contenuti dell'offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

- a] il prezzo richiesto dal concorrente;
- b] il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- c] il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- d] il tempo di esecuzione dei lavori;
- e] la durata della concessione;
- f] il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- g] le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.

[2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 256 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con decorrenza dal 01.07.2006 ed effetto a norma dell'art. 253, comma 3, del medesimo provvedimento.

Articolo 98: Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a] fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b] capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c] svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d] svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c] e d] del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a] e b] nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a], b], c], e d].

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a] e b], devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95 .

Articolo 99: Requisiti del promotore

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37 bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f], della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98 .